

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 gennaio 2002
recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay

[notificata con il numero C(2001) 4983]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/20/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 96/606/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay ⁽³⁾, designa il «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca — Instituto Nacional de Pesca (INAPE)» quale autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2) A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione uruguayana, l'autorità competente per il rilascio dei certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca è ora la «Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)» del «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca». La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore.

(3) Inoltre, poiché l'Uruguay intende esportare verso la Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati e poiché le autorità competenti di tale paese hanno fornito garanzie che tali prodotti saranno sterilizzati o sottoposti a trattamento termico conformemente ai requisiti della decisione 93/25/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 97/275/CE ⁽⁵⁾, la Commissione ha adot-

tato la decisione 2002/19/CE, dell'11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay ⁽⁶⁾.

- (4) È opportuno armonizzare la formulazione della decisione 96/606/CE con quella delle decisioni adottate recentemente dalla Commissione che stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di taluni paesi terzi.
- (5) La decisione 96/606/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 96/606/CE della Commissione è modificata come segue.

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

La «Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)» del «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca» è l'autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

2) All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «URUGUAY» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.»

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 269 del 22.10.1996, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale.

- 3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DINARA, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»
- 4) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay e destinati alla Comunità europea

Numero di riferimento:

Paese di spedizione: URUGUAY

Autorità competente: Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) de la Secretaría de Salud

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
- specie (nome scientifico):
- stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo d'imballaggio:
- Numero dei colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina, del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dal DINARA per l'esportazione verso la CE:

.....
.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:
.....

Nome e indirizzo dello speditore:
.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:
.....

⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente.
⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. Attestato sanitario

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:
- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche dalla direttiva 92/48/CEE;
 - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;
 - 7) inoltre, nel caso in cui i prodotti della pesca siano molluschi bivalvi congelati o trasformati: i molluschi sono stati ottenuti da zone di produzione riconosciute di cui all'allegato della decisione 2002/19/CE della Commissione, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari dell'Uruguay, e sono stati sterilizzati o sottoposti a trattamento termico conformemente ai requisiti della decisione 93/25/CEE.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/492/CEE, 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalle decisioni 93/25/CEE, 96/606/CE e 2002/19/CE.

Fatto a il
(Luogo) (data)



.....
(Firma dell'ispettore ufficiale) (*)

.....
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.